RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1977

indirizzata al governo del Regno dei Paesi Bassi in merito ad un disegno di legge relativo all'attuazione di talune disposizioni della direttiva 74/561/CEE del Consiglio

(77/243/CEE)

Con lettera in data 22 ottobre 1976, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, a titolo di consultazione, il testo di un disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali [1].

Tale comunicazione si inserisce nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, ai termini del quale « Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione e anteriormente al 1° gennaio 1977, le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4 ».

Per quanto concerne il disegno di legge summenzionato, la Commissione formula la seguente raccomandazione :

1. La Commissione constata che il disegno di legge del governo olandese è conforme in linea di massima, e fatta salva l'approvazione dei provvedimenti di esecuzione che devono essere ancora adottati, al dettato dell'articolo 7, paragrafo 1, per quanto riguarda :

— il principio dell'onorabilità (articolo 3, paragrafo 1) ;

— la determinazione delle persone che, secondo il caso, debbono soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (secondo e terzo capoverso) ;

— la revoca, da parte delle autorità competenti, dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada se esse accertano che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c) in relazione con l'articolo 6, paragrafo 2, non sono più soddisfatte.

2. Analogamente, la Commissione osserva che tanto i requisiti di capacità finanziaria e di capacità professionale previsti dall'articolo 3 della direttiva, quanto le modalità secondo cui deve soddisfarvi il richiedente sono già state oggetto delle disposizioni di legge applicate nei Paesi Bassi.

Tuttavia, la Commissione rammenta al governo olandese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, le conoscenze da prendere in considerazione al fine di accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie che figurano nell'elenco allegato alla direttiva.

La Commissione, non avendo conoscenza dei programmi attualmente in vigore nei Paesi Bassi, raccomanda al governo olandese di trasmetterle, per consultazione, tali documenti.

3. La Commissione constata altresì che il nuovo articolo 56, paragrafo 1, dà facoltà al ministro di concedere, in casi particolari che saranno fissati mediante regolamento di pubblica amministrazione, talune dispense per quanto riguarda la sola capacità professionale. Emerge d'altronde dalla relazione del disegno di legge che tale disposizione ha unicamente lo scopo di attuare l'articolo 4, paragarafo 2, della direttiva. Tuttavia, la Commissione richiama l'attenzione del governo olandese sul paragrafo 1 dell'articolo 4, così formulato :

« Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'attività di un'azienda di trasporto di merci su strada può essere proseguita a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di 1 anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che risponde alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c).

Pertanto, la Commissione raccomanda al governo olandese di modificare la formulazione troppo limitata dell'ultima frase dell'articolo 56, paragrafo 1, perché si possa tener conto delle ipotesi contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. Inoltre, la Commissione ricorda al governo olandese che anche i successivi decreti d'attuazione, sempreché costituiscano provvedimenti d'esecuzione necessari all'attuazione della direttiva, debbono essere comunicati, a titolo di consultazione, alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva.

4. La Commissione constata poi che le norme che disciplinano i trasporti stradali di merci attualmente in vigore nei Paesi Bassi rispondono al disposto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, per quanto riguarda, rispettivamente, l'obbligo di motivare le decisioni di rigetto della domanda di autorizzazione e la possibilità, per gli interessati, di far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo medesimo.

[1] GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

5. Infine, le disposizioni transitorie di cui all'articolo II del progetto di legge olandese soddisfano, nel loro complesso, al disposto dell'articolo 5 della direttiva. Tuttavia, la Commissione richiama l'attenzione del governo olandese sul fatto che l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, primo capoverso, fissa al 1° gennaio 1978 il termine ultimo del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie.

Dato che, in merito, l'articolo II del progetto di legge si riferisce unicamente alla data di entrata in vigore della legge, la Commissione raccomanda al governo olandese di far sì che i termini stabiliti dall'articolo 5 della direttiva — anteriormente al 1° gennaio 1978 — siano rispettati.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1977.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione